

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DELL'11 APRILE 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì undici del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Funari, Onorato, Pratelli e Veloccia.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Catarci e Zevi.

Partecipa la sottoscritta Segretaria Generale Dott.ssa Rosa Iovinella.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Gotor.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessora Segnalini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 110

**Nuove modalità di iscrizione presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti in
Roma. Revoca della deliberazione di Giunta Capitolina n. 31 del 3 marzo 2017.**

Premesso che

la città di Roma - al pari di altre capitali europee - è caratterizzata da un'ampia componente demografica di cittadini senza fissa dimora che vivono spesso in uno stato di disagio sociale, abitativo ed economico;

la recente pandemia ha accentuato la crisi economica già in atto, comportando il posizionamento di ulteriori fasce di popolazione in uno stato di povertà relativa o assoluta, che spesso costringe singoli e famiglie a situazioni di precarietà e indebitamento e, conseguentemente, all'esclusione abitativa;

nell'ordinamento vige il diritto all'iscrizione anagrafica di tutti coloro che vivono sul territorio nazionale, quale principio fondante dell'intero corpo normativo riguardante la disciplina dell'anagrafe della popolazione residente, al quale corrisponde per ogni cittadino la possibilità di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1228/1954 e, in difetto di essa, sulla base del domicilio, previsto per i cittadini senza fissa dimora in ragione del superiore diritto all'iscrizione anagrafica, dalla quale discende un ampio catalogo di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti;

ai sensi della L. 328/2000 è compito dei Comuni progettare, gestire ed erogare servizi e interventi a favore delle persone in condizioni di marginalità sociale o a rischio di esclusione;

la problematica delle persone con situazioni personali di disagio economico e sociale che comportano un disagio abitativo e, conseguentemente, un rischio più o meno accentuato di esclusione sociale è stato oggetto di studio da parte della FEANTSA (Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora) che ha sviluppato una classificazione denominata ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), basata sul principio dell'imprescindibilità di una dimora per un efficace (re)inserimento sociale, che individua diverse situazioni di disagio abitativo, raggruppate per intensità in quattro macro categorie concettuali (senza tetto, senza casa, sistemazione insicura, sistemazione inadeguata) dettagliate poi attraverso le categorie operative che classificano le persone senza dimora e in situazione di grave marginalità in riferimento alla loro condizione abitativa;

la suddetta classificazione, riferimento principale posto a base delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta" - predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015 - colloca nella più ampia categoria dei soggetti "senza dimora" tutte le situazioni personali di disagio economico e sociale che comportano un disagio abitativo e, conseguentemente, un rischio più o meno accentuato di esclusione sociale, che risulterebbe più severamente accentuato dalla mancanza di iscrizione anagrafica nell'ambito della popolazione residente;

Considerato che

l'anagrafe è definita ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 223/1989 come *"la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio"*;

il domicilio di una persona si radica, ai sensi dell'art.43 c.c., nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi più analiticamente declinato nel *"luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche"* (Cass. civ. Sez. III (Ord.), 08-03-2005, n. 5006);

la residenza, sempre ai sensi del richiamato art.43 c.c., si radica nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale più analiticamente declinata nella *"...residenza di una persona...determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali"* (Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738);

- pertanto, in armonia con quanto statuito dalla suddetta normativa e giurisprudenza di legittimità, è sufficiente - ai fini dell'individuazione del luogo di residenza - che sussistano in capo al soggetto due elementi: uno oggettivo, ovvero la sua presenza e permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, ovvero la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto medesimo;

tra l'altro, in relazione all'elemento soggettivo, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare inoltre che *"l'intenzione è rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali"* (Cassazione Civile Sezione II, 14 marzo 1986, n. 1738) e che *"per determinare il momento in cui può ritenersi acquisita la residenza non è necessario, tra l'altro, che la permanenza in un determinato luogo si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona che abbia fissato in quel posto la propria dimora con intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo"* (Cassazione 6 luglio 1983 n. 4525);

pertanto, il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai singoli comuni assume la consistenza e la morfologia giuridica di un vero e proprio diritto soggettivo, non comprimibile neanche in concomitanza di situazioni di irregolarità urbanistica e/o edilizia dell'immobile presso cui si intende eleggere la propria residenza (cfr. Ministero Interno, circolare DAIT n.8/1995);

la residenza delle persone senza fissa dimora è, invece, più nel dettaglio, regolata dall'art.2, comma 3, della L. n.1228/1954, così come modificato dall'art.3, comma 38, della legge n.94/2009 e secondo le linee guida dettate dal Ministero dell'Interno con circolare n.19 del 17/09/2009, a mente delle quali le persone senza dimora sono da considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita;

la legge n.94/2009 ha disposto che la persona priva di fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, è *«tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio»* e che ad essere introdotto è dunque

l'obbligo di dimostrare l'effettività della condizione di domiciliato, sicché la persona è pertanto tenuta a dimostrare che il territorio comunale rappresenta il centro dei propri affari ed interessi;

pertanto, il richiedente l'iscrizione anagrafica quale soggetto senza fissa dimora deve indicare un proprio domicilio, configurabile quale "*sede principale dei suoi affari e interessi*", esibendo anche eventuale documentazione pertinente ai fini della dimostrazione dell'effettiva sussistenza di tale domicilio;

l'art.18 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. n.223/1989), come sostituito dall'art.1, comma 1, lett. i), del D.P.R. 17.7.2015, n.126, prevede che il procedimento di iscrizione e mutazione anagrafica avvenga entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche e le conseguenti iscrizioni e registrazioni delle mutazioni anagrafiche hanno decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

Tenuto inoltre conto che

Roma Capitale, con circolari n. 19120 del 14 febbraio 1994 e n. 54478 del 17 maggio 1995, dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Assessorato alle Politiche Demografiche del Comune di Roma ha istituito alcune posizioni anagrafiche coincidenti con altrettante sedi di Associazioni di volontariato operanti nel territorio capitolino affinché le persone senza fissa dimora che ne facessero richiesta potessero stabilire la propria residenza ai soli fini anagrafici presso una delle sedi delle Associazioni autorizzate;

successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 26 febbraio 2002, sono state istituite, tra l'altro, 19 sezioni decentrate dell'indirizzo anagrafico denominato "Via Modesta Valenti", che ha sostituito la precedente denominazione "Via della Casa Comunale" indicata nella determinazione dirigenziale n. 1873/2001, al fine di permettere l'iscrizione delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale ma prive di un domicilio, con modalità analoghe a quanto già avveniva per l'iscrizione presso le Associazioni di volontariato autorizzate, per i casi che di seguito indicati: a) nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Roma per persona proveniente da altro Comune; b) nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di provenienza; c) cambio di domicilio; d) re-iscrizione da irreperibilità, per persona proveniente dal Comune di Roma (ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989);

ai sensi della citata deliberazione Giunta Comunale n. 84/2002, l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presso l'indirizzo Modesta Valenti, era subordinata al rilascio di dichiarazione di disponibilità all'iscrizione anagrafica a cura del Servizio Sociale del Municipio di riferimento, con funzione di "accreditamento" delle persone che ne facessero richiesta;

con successiva deliberazione n. 280 dell'11 agosto 2015, la Giunta Capitolina, tra le misure adottate, ha inserito quelle atte ad evitare che la residenza fittizia potesse considerarsi valida ai fini dell'individuazione della sede legale di società o imprese e ha limitato a cinque le associazioni autorizzate al rilascio del nulla osta, in armonia con quanto in precedenza rappresentato dalla Camera di Commercio di Roma, con nota prot. 466642 del 27 novembre 2014, indirizzata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in riferimento alla nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale, prot. N. 70413 del 28 ottobre 2014;

da ultimo, con deliberazione n. 31 del 3.3.2017, la Giunta Capitolina ha regolamentato nuovamente l'istituto dell'iscrizione anagrafica per i cittadini senza fissa dimora, revocando integralmente le citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 84/2002 e n.280/2015, disponendo la definitiva re-internalizzazione delle procedure relative al rilascio della residenza presso un indirizzo virtuale alle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio cittadino, istituendo 15 sezioni decentrate dell'indirizzo convenzionale di Via Modesta Valenti ed introducendo, quale condizione di ricevibilità della richiesta di iscrizione relativamente alle sole situazioni di disagio sociale dei c.d. "senza tetto" (intesi come persone che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non sono in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto) un'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva del richiedente a cura del Servizio Sociale di competenza, da produrre entro 5 giorni lavorativi dalla data della istanza del richiedente l'iscrizione;

con deliberazione n. 68 del 26 marzo 2021 la Giunta Capitolina ha poi modificato il punto 6 della deliberazione n. 31/2017 stabilendo che *"Ogni notificazione nei confronti dei residenti senza fissa dimora sarà effettuata mediante il deposito della copia dell'atto da notificare presso la Casa Comunale con contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'Albo pretorio di Roma Capitale. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione"*.

Atteso che

il Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 prevede - tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali - quello atto a garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, laddove richiesto e necessario, l'accompagnamento all'iscrizione anagrafica e il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni, con particolare riferimento a quelle di tipo istituzionale;

le linee programmatiche del Sindaco per la consigliatura in corso prevedono di semplificare e uniformare le modalità di accesso alla procedura dell'iscrizione anagrafica in Via Modesta Valenti in tutti i Municipi;

l'Assemblea Capitolina in data 24 gennaio 2022 ha approvato l'ordine del giorno n. 52 che prevede l'impegno ad una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle iscrizioni anagrafiche in Via Modesta Valenti a seguito della Deliberazione di Giunta Capitolina n.31/2017;

in data 8 febbraio 2022, con nota QE0/7537/2022, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, congiuntamente all'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, ha proceduto ad un'azione di monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora con la collaborazione delle Direzioni dei quindici Municipi in cui si articola Roma Capitale e dell'allora Dipartimento Servizi Delegati, Struttura quest'ultima confluita nell'attuale Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 Minuti;

il succitato monitoraggio ha evidenziato diverse criticità e difformità a livello territoriale nell'applicazione della deliberazione G.C. 31 del 3 marzo 2017;

l'Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento per la produzione statistica - Direzione centrale per le statistiche demografiche e del censimento della popolazione, con nota prot. n. 2024848/2022 avente ad oggetto "Sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente nel territorio di Roma Capitale" ha invitato l'Amministrazione capitolina al recepimento di alcune indicazioni, tra le quali, quella intesa a modificare il segmento dispositivo della deliberazione 31/2017 che prevede "il coinvolgimento del Servizio Sociale deve avvenire in una fase prodromica alla presentazione della richiesta di iscrizione, quale condizione di ricevibilità dell'istanza", rammentando che l'Ufficiale d'anagrafe "ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini (...) . Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati" (art 4, commi 3 e 4, legge n. 1228/1955). In tali casi, pertanto l'ufficiale d'anagrafe, oltre a coinvolgere il servizio sociale, può interpellare altri enti, ad esempio l'Agenzia delle Entrate, la pubblica sicurezza, così come tener conto delle dichiarazioni rilasciate da Associazioni che operano nel sociale e che conoscono l'interessato, per verificare che la persona che dichiara di non avere un domicilio reale non lo faccia per interessi economici o di altro tipo, ma solo perché in tale reale condizione";

da ultimo il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire in ordine all'inquadramento generale dell'istituto in parola che: "Al fine di dare attuazione agli obblighi previsti dalla Legge anagrafica, alcuni Comuni italiani hanno istituito la "via fittizia", ovvero una strada che non esiste fisicamente nella toponomastica della città ma che permette di iscrivere anagraficamente coloro i quali siano sprovvisti di una dimora stabile. Se così non fosse, le persone sprovviste di una dimora stabile sarebbero escluse dai servizi essenziali inerenti diritti fondamentali quali, tra gli altri, il diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto all'elettorato (che ovviamente non si applica ai cittadini stranieri trattandosi di diritto legato alla cittadinanza). La creazione di una via fittizia o di una strada per le persone senza dimora va incontro altresì alla esigenza di controllo del territorio da parte delle pubbliche amministrazioni, rafforzando gli strumenti di tutela della sicurezza pubblica. La circolare ISTAT n. 29/1992, pur non assurgendo a fonte del diritto, fornisce delle indicazioni di principio che sono la naturale conclusione delle premesse normative summenzionate. La via "Fittizia", secondo tale circolare, è equivalente in valore giuridico ad una via realmente esistente. D'altra parte, se così non fosse, non si potrebbe dare attuazione alla normativa di rango primario di cui alla legge anagrafica." (C.d.S., Sez. III, 16 dicembre 2022, n.11044).

Considerato inoltre che

appare con tutta evidenza che il diritto-dovere all'iscrizione anagrafica non debba essere in alcun modo subordinato o vincolato ad alcuna valutazione dello stato di disagio sociale in esecuzione degli indirizzi impartiti dall'ISTAT con la citata nota prot. n. 2024848/2022;

sussiste la necessità di dar corso alle indicazioni dispositive diramate dall'Istituto Nazionale di Statistica in ordine al non coinvolgimento del Servizio Sociale in una fase prodromica alla presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti quale condizione di ricevibilità dell'istanza nei termini analitici e di dettaglio meglio sopradescritti, intendendo quindi reingegnerizzare in parte qua un nuovo sistema di iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora in più rigida adesione alle indicazioni diramate sul punto dall'ISTAT;

pertanto saranno le U.O. degli Uffici Anagrafici e Stato Civile dei singoli Municipi a farsi carico dell'accoglimento delle richieste di iscrizione anagrafica presso "Via Modesta Valenti" da parte di persone senza fissa dimora;

a tale scopo, si ritiene opportuno prevedere la formazione del personale capitolino responsabile dei servizi front office - Anagrafico e Stato Civile e dei Servizi Sociali;

è opportuno mantenere le 15 sezioni decentrate così come istituite dalla deliberazione di G.C. n. 31/2017, coincidenti con i 15 Municipi e rispondenti alla denominazione di Via Modesta Valenti, numerate da 1 a 15;

è necessario attivare un sistema di ricezione e consegna della posta ordinaria indirizzata alle persone senza dimora in ognuna delle 15 sezioni decentrate, mentre per la notifica degli atti giudiziari ed altri atti amministrativi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 e ss. del c.p.c. e per la notifica degli atti tributari le disposizioni di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 19.09.1973, come ribadito dal Segretariato Generale di Roma Capitale con nota RC 8140 del 17.03.2021;

occorre inoltre contrastare il fenomeno delle titolarità economiche intestate alle persone senza dimora presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti;

rispetto al testo del presente provvedimento è stato svolto un approfondito esame preliminare da parte della Prefettura di Roma, i cui esiti sono compendati nella nota del Sig. Prefetto di Roma prot. n.111401 del 19 marzo 2024, ove è letteralmente espresso che: *"non emergono rilievi in ordine all'eventuale approvazione del citato schema di deliberazione"*, facendo all'evidenza riferimento a quello (schema) preventivamente trasmesso allo stesso UTG in allegato alla nota prot. n. QE/21537 del 14.3.2024 a firma degli Assessori odierni proponenti.

Visti

la legge 24.12.1954, n.1228;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico Immigrazione;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

il decreto-legge 9.2.2012, n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4.4.2012, n. 35;

il decreto-legge 28.3.2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23.5.2014, n.80;

il decreto legislativo 18.8. 2015, n 142;

il decreto-legge 4.10. 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2018, n. 132;

il decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2015, n. 126;

la pubblicazione, "Anagrafe della popolazione, avvertenze, norme illustrative e normativa AIRE", metodi e norme, ISTAT, serie B n. 29, 1992";

le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 26.2.2002;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'11.3.2013;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 392 del 8.11.2013;
 Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n.68 del 26.3.2021;
 la circolare del Ministero dell'Interno n. 8, 29.5.1995;
 la circolare del Ministero dell'Interno n.19, del 7.9.2009;
 la circolare del Ministero dell'Interno n. 2972 del 18.5.2015;
 la circolare Ministero dell'Interno in collaborazione con UNHCR, ASGI, ANUSCA 251/2007, recante le Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale

Considerato che in data 28/3/2024 il Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: Gianna Rita Zagaria

Considerato che in data 29/3/2024 il Direttore della Direzione Centrale Servizi Demografici del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: Gaetano Altamura

Considerato che in data 28/3/2024 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha attestato, ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulle funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Michela Micheli

Considerato che in data 29/3/2024 il Direttore del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 Minuti ha attestato, ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulle funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Gaetano Altamura

Considerato che in data 4/4/2024 il Ragioniere Generale ha espresso parere "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Ragioniere Generale

F.to: Marco Iacobucci

Si attesta che sulla proposta in esame è stata svolta dalla Segreteria Generale la funzione di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 2, del d del d.lgs. 18.8.2000, n.267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

- 1) di confermare le 15 sezioni decentrate dell'indirizzo anagrafico denominato "Via Modesta Valenti", già istituite con Deliberazione di Giunta Capitolina n.31 del 26 febbraio 2017, al fine di permettervi l'iscrizione, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2, della legge n. 1228/1954, delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nell'ambito territoriale dell'ente Roma Capitale il proprio domicilio. L'indirizzo "Via Modesta Valenti" rimane articolato in sezioni individuate da distinti numeri civici corrispondenti ai 15 Municipi così come qui di seguito elencato:

Indirizzo ai soli fini anagrafici	Territorio di riferimento
Via Modesta Valenti 1	Municipio Roma I
Via Modesta Valenti 2	Municipio Roma II
Via Modesta Valenti 3	Municipio Roma III
Via Modesta Valenti 4	Municipio Roma IV
Via Modesta Valenti 5	Municipio Roma V
Via Modesta Valenti 6	Municipio Roma VI
Via Modesta Valenti 7	Municipio Roma VII
Via Modesta Valenti 8	Municipio Roma VIII
Via Modesta Valenti 9	Municipio Roma IX
Via Modesta Valenti 10	Municipio Roma X
Via Modesta Valenti 11	Municipio Roma XI
Via Modesta Valenti 12	Municipio Roma XII
Via Modesta Valenti 13	Municipio Roma XIII
Via Modesta Valenti 14	Municipio Roma XIV
Via Modesta Valenti 15	Municipio Roma XV

- 2) di individuare - in modo meramente esemplificativo ma non esaustivo - nei punti di seguito indicati le categorie degli appartenenti al più ampio novero di persone senza fissa dimora di cui all'art.2, comma 3, della citata legge n.1228/1954, consentendone quindi, in esecuzione della ridetta normativa di cui al punto 1, l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo virtuale di Roma, "Via Modesta Valenti" (segnatamente presso la sezione territoriale di riferimento) ove rinvenienti il proprio domicilio nel territorio dell'ente Roma Capitale:
- a) persone che vivono una situazione di obiettiva precarietà abitativa analogicamente individuabili sulla base di alcune delle categorie di cui alla classificazione ETHOS (*European Typology of Homelessness and Housing Exclusion*) posta a base delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del il 5 novembre 2015 e facenti più analiticamente riferimento alle seguenti macro categorie:
- a 1) "senza tetto": persone che vivono in strada o in sistemazione di fortuna; persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- a 2) "senza casa": ospiti in strutture per persone senza dimora; ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne; ospiti in strutture per immigrati, richiedenti asilo, rifugiati; persone dimesse da istituzioni residenziali e che comunque rientrano nelle tipizzazioni di cui alla presente lettera a);
- a 3) "sistemazione insicura": persone che vivono a rischio di violenza domestica (attestata da qualificata presenza di rapporti di forze di polizia);

purché non ricadano nell'ambito di convivenze anagrafiche di cui all'art. 5 del D.P.R. n.223/1989, tenuto conto che in dette circostanze soccorre l'ordinaria iscrizione anagrafica nella stessa collettività; ovvero che non rientrino nell'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995;

b) le persone senza fissa dimora in senso proprio, inteso come coloro che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiedono i requisiti per essere considerate, in senso stretto, dimoranti in un luogo specifico e necessitano quindi del riconoscimento di una posizione anagrafica differenziata consistente nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi...) che non possedendo i requisiti per l'iscrizione nel luogo di residenza, abbiano fissato nel territorio di Roma Capitale il proprio domicilio, come definito nelle premesse del presente atto e ne facciano richiesta;

- 3) l'iscrizione in Via Modesta Valenti, in ottemperanza all'art. 7 del Regolamento Anagrafico, può avvenire per:
 - nascita, qualora i genitori siano iscritti in Via Modesta Valenti, o in caso di residenze separate almeno la madre risulti iscritta in Via Modesta Valenti (ex art.7, comma 1, lett. a), D.P.R. 223/1989), ovvero quando siano ignoti i genitori e l'affidatario sia residente in Roma, Via Modesta Valenti;
 - per esistenza giudizialmente dichiarata;
 - ricomparsa, a seguito di precedente cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di Roma o di altro Comune italiano;
 - iscrizione anagrafica nel Comune di Roma per provenienza dall'estero per cittadini italiani, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica o comunitari in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 30 del 2007;
 - mutazione anagrafica, nell'ambito del Comune di Roma di persona già iscritta nell'anagrafe comunale che decida di iscriversi in Via Modesta Valenti pur essendo titolare di una iscrizione anagrafica già attiva; successivamente all'iscrizione andrà svolta una verifica della indisponibilità dell'alloggio presso il quale il dichiarante è iscritto anagraficamente (cfr. nota ISTAT prot. n.2024848/22 del 22.11.2022);
 - mutazione anagrafica, per trasferimento da altro Comune, ove la persona risulti iscritta presso un indirizzo reale o virtuale (via per i senza fissa dimora); in questo caso, la verifica della indisponibilità dell'alloggio presso il quale il dichiarante è iscritto anagraficamente deve essere richiesta successivamente alla presentazione dell'istanza al Comune di provenienza (cfr. nota ISTAT prot. n.2024848/22 del 22.11.2022);
- 4) non è pertanto consentito il rifiuto dell'istanza di iscrizione in Via Modesta Valenti con la motivazione che la persona debba prima essere cancellata dall'anagrafe, posto che l'assunzione di tale orientamento comporta una interruzione della residenza, in danno ai diritti dell'interessato (cfr. nota ISTAT prot. n.2024848/22 del 22.11.2022);
- 5) le domande di iscrizione anagrafica nella competente sezione territoriale di Via Modesta Valenti possono essere presentate al Municipio territorialmente competente mediante: accesso fisico allo sportello anagrafico, raccomandata e PEC (con esclusione del ricorso al portale CRI on line), supportando la relativa istanza con il contestuale deposito - ulteriore rispetto al modello ministeriale di dichiarazione di residenza - di apposita modulistica, debitamente compilata e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, messa a disposizione da Roma Capitale recante gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (a mero titolo

esemplificativo: es. consuetudini di vita, relazioni familiari o sociali sul territorio, gli indirizzi delle risorse sociali cittadine, pubbliche o private quotidianamente utilizzate o luoghi frequentati), modulistica che ad ogni buon fine si approva nel format allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A);

- 6) di non consentire l'accesso all'iscrizione in Via Modesta Valenti come sede di impresa individuale né come sede legale di società di persone o di capitali;
- 7) di prevedere, per gli iscritti agli indirizzi anagrafici di Via Modesta Valenti, che gli Uffici Anagrafici di Roma Capitale provvedano alla cancellazione delle persone non più in possesso delle condizioni soggettive che hanno determinato l'iscrizione anagrafica virtuale. A tal fine, trascorsi due anni dall'iscrizione di residenza, ove si registri nel successivo semestre l'assenza di ogni contatto del soggetto anagraficamente iscritto con il Servizio Sociale, Agenzia Entrate, Pubblica Sicurezza, Associazioni (cfr. nota ISTAT 20248448/2022), ovvero dall'ultima attività anagraficamente probante la presenza sul territorio (rilascio carta di identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, ecc.) l'Ufficiale di Anagrafe considererà abbandonata la domiciliazione in Roma, circostanza necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica ed alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza, nell'impossibilità di eseguire i ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, previsti dall'art. 11, lett. c), del D.P.R. n. 223/1989, in assenza di un luogo stabile di dimora dove eseguirli;
- 8) di autorizzare la costituzione presso i 15 Municipi di un fermo posta finalizzato al ricevimento, all'archiviazione e alla successiva distribuzione della corrispondenza indirizzata alle persone iscritte nella rispettiva sezione territoriale di Via Modesta Valenti che ne abbiano espressamente e preventivamente autorizzato il recapito presso il citato fermo posta facendo ricorso all'apposita spaziatura previste in seno al modello allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A). La suddetta corrispondenza sarà tenuta in archivio per un periodo massimo di due anni dalla data del ricevimento, trascorsi i quali, non sarà più possibile farne richiesta da parte del destinatario e di tale circostanza saranno puntualmente resi edotti mediante apposita informativa i singoli soggetti all'atto dell'autorizzazione al fermo posta;
- 9) ogni notificazione nei confronti dei residenti senza fissa dimora sarà effettuata mediante il deposito della copia dell'atto da notificare presso la Casa Comunale, con contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'Albo pretorio di Roma Capitale. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione;
- 10) di conferire mandato al Dipartimento Politiche Sociali e Salute di predisporre materiale informativo multilingue - sia in forma cartacea che informatica - che riporti chiaramente le modalità di accesso e di permanenza dell'iscrizione anagrafica in via Modesta Valenti, nonché le modalità e i tempi per il ritiro della posta ordinaria e il ricevimento di atti tributari e atti giudiziari;
- 11) di predisporre seminari di aggiornamento sulle nuove procedure connesse all'iscrizione in Via Modesta Valenti rivolto agli operatori degli uffici in servizio presso dei servizi *front office* – Anagrafico e Stato Civile e agli operatori del Servizio Sociale;
- 12) di revocare la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 31 del 3 marzo 2017;
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

ROMA



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ai fini dell'iscrizione anagrafica presso la residenza virtuale di Roma, Via Modesta Valenti
Municipio Roma _____

ex art. 2, comma 3, legge 24 dicembre 1954, n.1228 e in applicazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. ____ del _____

AAAAAAAAAA

(modulo aggiuntivo alla Dichiarazione di Residenza)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a in _____ () il _____,

codice fiscale _____

consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché della correlata decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000

D I C H I A R A

Le dichiarazioni poste all'interno del presente riquadro rivestono carattere obbligatorio

☐ di non avere dimora abituale in alcun Comune e di potersi qualificare quindi "persona senza fissa dimora", in quanto appartenente ad almeno una delle seguenti categorie:

- ☐ persone senza fissa dimora in senso proprio [ovvero coloro che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiedono i requisiti per essere considerate, in senso stretto, dimoranti in un luogo specifico e necessitano quindi del riconoscimento di una posizione anagrafica differenziata consistente con il proprio domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi...)];

in quanto appartenente alle seguenti categorie in situazione di obiettiva precarietà abitativa:

- ☐ "senza tetto" (persone che vivono in strada o in sistemazione di fortuna; persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna);
- ☐ "senza casa" (ospiti in strutture per persone senza dimora; ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne; ospiti in strutture per immigrati, richiedenti asilo, rifugiati; persone dimesse da istituzioni residenziali e che comunque rientrano nelle tipizzazioni di obiettiva precarietà abitativa di cui alla presente autodichiarazione;
- ☐ "sistemazione insicura": persone che vivono a rischio di violenza domestica (attestata da qualificata presenza di rapporti di forze di polizia);

(purché non ricadano nell'ambito di convivenze anagrafiche di cui all'art. 5 del d.P.R. n.233/1989, tenuto conto che in dette circostanze soccorre l'ordinaria iscrizione anagrafica nella stessa collettività; ovvero che non rientrino nell'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995)

☐ di essere domiciliato/a nell'ambito di Roma Capitale e di fornire a tal fine il seguente corredo informativo per l'espletamento delle funzioni d'ufficio:

- durante la giornata è di norma presente nei seguenti luoghi ove risulta abitualmente reperibile _____;
- di _____ trascorrere _____ di _____ norma _____ le _____ ore _____ notturne _____ in _____;

ROMA



- ☐ di autorizzare la costituzione presso il Municipio di iscrizione anagrafica fittizia di un fermo posta finalizzato al ricevimento, all'archiviazione e alla successiva distribuzione della corrispondenza indirizzata al sottoscritto dichiarante;
- ☐ di essere reso edotto che la suddetta corrispondenza sarà tenuta in archivio per un periodo massimo di due anni dalla data del ricevimento, trascorsi i quali, non sarà più possibile farne richiesta da parte del destinatario.

- di lavorare presso _____ (indicare il tipo, la sede, l'eventuale datore di lavoro) **ovvero** di essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego di _____;
- di essere pensionato; l'ente previdenziale di erogazione della provvidenza è: _____; di riscuotere la pensione presso (banca/posta) _____ in _____ via _____;
- di essere iscritto al Sistema Sanitario Nazionale: indicare la ASL di appartenenza _____;
- di esercitare la potestà genitoriale sui seguenti minori (indicare generalità):

(indicare anche l'Istituto di Istruzione scolastica frequentato dai minori se soggetti ancor all'obbligo di istruzione scolastica)

- di indicare quali eventuali familiari di riferimento i seguenti soggetti (indicare generalità e luogo di residenza): _____
- di essere titolare di conto corrente/libretto/altro rapporto di provvista finanziaria presso il seguente istituto Postale o Bancario: _____
- di indicare altre informazioni utili all'accertamento della effettiva presenza nel territorio di Roma Capitale (indicare: medico, assistente sociale, associazioni di riferimento, parrocchia, altro): _____

Luogo e data,

Firma

ROMA

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****Regolamento 679/2016/UE *Informativa Interessati******Servizi demografici, anagrafici, di stato civile e cimiteriali***

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
() il _____, codice fiscale _____

acconsente ed autorizza espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali di Roma Capitale nei termini più analiticamente indicati nell'allegata informativa privacy.

Luogo e data,

Firma

N.B. la compilazione della presente dichiarazione sostitutiva, a cui deve risultare sempre allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante, va resa unitamente alla compilazione del modulo di "*Dichiarazione di Residenza*".

Il presente modello di autocertificazione, in ragione dei rispettivi contenuti strettamente personali e riferibili a ciascun soggetto che intenda avvalersi dell'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo fittizio di Via Modesta Valentini in Roma e deve essere reso, senza eccezione alcuna, da ciascun soggetto maggiorenne che intenda avvalersi di detta forma di iscrizione anagrafica.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
S. Scozzese

LA SEGRETARIA GENERALE
R. Iovinella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 aprile 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 maggio 2024.

Lì, 22 aprile 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: Luisa Massimiani